

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare della Lega Professionisti Serie C, costituita dall'avv. Mario Pezzati, Presidente, dal dott. Domenico Franco e dal dott. Corrado Mistri, Componenti, e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Roberto Calabassi, nella sua riunione del 9 Settembre 2005 ha assunto le seguenti decisioni:

""

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI **PIERO CAMILLI, DIRIGENTE DEL GROSSETO, E SOCIETA' **U.S. GROSSETO F.C. S.R.L.**-.**

Su deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. è stata contestata a Piero Camilli la violazione dell'art. 1 comma 1° del Codice di Giustizia Sportiva, perché durante il controllo della gara Pavia-Grosseto del 5/6/2005 avvicinato dal Questore, e dopo che lo stesso si era qualificato, gli rivolgeva epiteto offensivo; ed alla società U.S. Grosseto F.C. S.r.l. la violazione, per responsabilità diretta, di cui all'art. 2 comma 4° del Codice di Giustizia Sportiva per l'addebito contestato al proprio dirigente.

Con memoria difensiva, depositata nelle forme e nei termini di rito, il deferito eccepiva in primo luogo il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto il fatto oggetto di deferimento non poteva considerarsi riferito "all'attività sportiva" come richiesto dall'art.1 C.G.S.-.

Sosteneva inoltre il Camilli che il rapporto del collaboratore dell'Ufficio Indagini non poteva considerarsi idonea fonte probatoria, essendosi limitato il collaboratore a riferire un fatto appreso de relato (ossia da una dichiarazione del Questore di Pavia dr. Calesini) e non da lui direttamente percepito e concludeva chiedendo il proscioglimento proprio e della società ovvero, in subordine, la minima sanzione.

All'odierna riunione erano presenti il rappresentante della Procura Federale, avv. Mario Taddeucci Sassolini, e l'avv. Alessio Piscini per la società e per il deferito, che concludevano come da verbale.

Ritiene la Commissione che le eccezioni difensive meritino di essere disattese.

Invero, ai sensi dell'art.31 lettera d) C.G.S., i procedimenti in ordine alle infrazioni oggetto di denuncia o deferimento da parte degli Organi Federali si

svolgono sulla base degli elementi – e quindi degli atti – contenuti nel fascicolo di deferimento.

Di esso fa parte il rapporto del collaboratore dell'Ufficio Indagini che, in quanto atto avente fede privilegiata, fa piena prova del fatto storico in esso descritto; deve quindi ritenersi che il fatto addebitato al Camilli sia certamente riferibile alla sua posizione di tesserato, come richiede l'art.1 C.G.S., essendo stato compiuto in occasione di una gara ufficiale della società U.S. Grosseto e in una circostanza della segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, come si desume dal rapporto in argomento.

Quanto all'idoneità del rapporto del collaboratore dell'Ufficio Indagini a provare il fatto oggetto di deferimento, attesa la mancata percezione diretta dell'episodio, ritiene la Commissione che nella fattispecie concreta tale idoneità sussista pienamente, essendo stato riferito il fatto storico per cui si procede al collaboratore dell'Ufficio Indagini dal Questore di Pavia, ossia da pubblico ufficiale di particolare prestigio, perché funzionario dello Stato responsabile della sicurezza pubblica a livello provinciale.

Nel merito ritiene la Commissione che la lievità dell'espressione pronunciata dal Camilli ed il particolare contesto in cui si è verificato l'episodio giustificano l'irrogazione della modesta sanzione di cui al dispositivo.

Alla responsabilità del Camilli consegue quella diretta della società per l'addebito commesso dal proprio dirigente, ai sensi dell'art.2 comma 4° C.G.S.

Per questi motivi, la Commissione

d e l i b e r a

di infliggere a **Piero Camilli**, dirigente dell'U.S. Grosseto, la sanzione di 500,00 euro di ammenda ed alla società **U.S. Grosseto F.C. S.r.l.** la sanzione di 250,00 euro di ammenda

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI **FRANCESCO GIORGINI**, ALLENATORE DEL GIULIANOVA CALCIO, E SOCIETA' **GIULIANOVA CALCIO S.R.L.**-.

A seguito di denuncia dell'Ufficio Indagini, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione Disciplinare il sig. Giorgini Francesco, allenatore della Giulianova Calcio, per violazione degli artt. 1 e 17 comma 7° C.G.S. per essere entrato negli spogliatoi nell'intervallo della gara Sora-Giulianova del 5/6/2005, pur essendo squalificato: del pari deferiva la società a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 2 comma 4° C.G.S. in ordine all'addebito contestato al proprio tesserato.

Risultava dalla relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini che l'allenatore Giorgini, pur essendo squalificato, era entrato negli spogliatoi della sua squadra prima della gara (e non nell'intervallo come erroneamente riportato nell'incolpazione), trattenendovisi per un periodo.

Dopo la contestazione, l'allenatore e la società Giulianova inviavano una memoria difensiva congiunta nella quale asserivano che l'ingresso negli spogliatoi era stato determinato solo da una necessità fisiologica del Giorgini e limitata al tempo strettamente indispensabile.

All'odierna riunione compariva il rappresentante della Procura Federale, avv. Mario Taddeucci-Sassolini, il quale chiedeva l'affermazione di

responsabilità dei deferiti, con l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di 500,00 euro al Giorgini e di 250,00 euro alla società.

Ritiene la Commissione che debba essere affermata la responsabilità dei deferiti per il fatto contestato.

L'art. 17 comma 7° C.G.S. proibisce assolutamente al tecnico squalificato l'ingresso nel recinto di gioco e negli spogliatoi, sicchè la semplice presenza in un luogo interdetto integra la violazione dei doveri imposti dall'art. 1 C.G.S.- In ogni caso, la giustificazione addotta dall'allenatore deferito non è accettabile, poiché dagli atti ufficiali emerge una di lui sosta negli spogliatoi per un tempo non breve e l'allontanamento verosimilmente solo dopo l'intervento di un dirigente.

Sanzione congrua si stima per il Giorgini quella di 500,00 euro di ammenda e per la società, a titolo di responsabilità oggettiva, quella di 250,00 euro di ammenda.

Per questi motivi, la Commissione

d e l i b e r a

di irrogare a **Francesco Giorgini**, allenatore del Giulianova Calcio, la sanzione dell'ammenda di 500,00 euro e alla società **Giulianova Calcio S.r.l.** la sanzione dell'ammenda di 250,00 euro.

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Mario Pezzati
'''

Le ammende irrogate in questo Comunicato dovranno essere versate a questa Lega entro e non oltre il 29 Settembre 2005.

Publicato in Firenze il 14 Settembre 2005

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Marinella Conigliaro

IL PRESIDENTE
Rag. Mario Macalli